



REPUBBLICA ITALIANA

40/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere relatore
Aurelio LAINO	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **60006** del registro di segreteria, proposto da *omissis*, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso dall'avv. De Vizio Pierpaolo, c.f. DVZPPL80P01A783E, pec avvocatopierpaolodevizio@pec.it e con lo stesso elettivamente domiciliato a Roma, via delle Medaglie d'Oro 266, presso lo studio dell'avvocato Tartaglia Angelo Fiore come da delega in atti;

contro

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t.;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t. rappresentato e difeso, anche in via disgiunta dalla

dott.ssa Sara Salimbene e dalle dott.sse Alimandi Annamaria, Paola Carmeni e Marianna Pacelli giusta procura speciale della dott.ssa Valentina Gemignani, Direttore Generale della Direzione dei Servizi del Tesoro, pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it;

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Ciacci Patrizia, c.f. CCCPRZ58P64F839R, pec avv.patrizia.ciacci@postacert.inps.gov.it e Pulli Clementina, c.f. PLLCMN62C55E506T, pec avv.clementina.pulli@postacert.inps.gov.it e con le stesse elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti,

avverso

la sentenza 3/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, depositata il 4 gennaio 2022.

VISTI l'appello, gli atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 14 dicembre 2023, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi, l'avv. De Vizio Pierpaolo per l'appellante e la dott.ssa Alimandi Annamaria per il Ministero dell'economia e delle finanze; nessuno è comparso per il Ministero della difesa e per l'Inps.

Svolgimento del processo

Con atto depositato il 23 maggio 2022, *omissis* - pensionato già

appartenente all'Arma dei Carabinieri - ha impugnato la sentenza n. 3/2022 della Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, con cui è stato respinto il ricorso tendente a ottenere il trattamento di pensione privilegiata.

La sentenza impugnata, dopo aver proceduto all'estromissione dal giudizio del Comitato di verifica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ha rigettato il ricorso, in linea con il parere espresso dal Collegio medico legale presso il Ministero della salute.

L'appellante ha affidato il gravame ai seguenti motivi di impugnazione: - violazione dell'art. 132 c.p.c.: motivazione carente, se non apparente e contraddittoria; - violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e carenza di motivazione anche in ordine ai fatti non contestati dalle parti resistenti e non affatto valutate dal Giudice ai fini del decidere; - erronea valutazione della situazione di fatto ed errore sul presupposto, illogicità, incongruenza ed incoerenza della motivazione; arbitrarietà e violazione degli artt. 1, 2 e 7 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738 (sull'indennità una tantum), 5, 6, 7, e 8 del d.P.R. 20 aprile 1994, n. 349 (sul procedimento di riconoscimento di infermità o lesione dipendente da causa di servizio e di concessione dell'equo indennizzo). In particolare l'appellante ha lamentato che il Giudice di primo grado non abbia adeguatamente motivato le ragioni che lo hanno portato a non considerare una situazione in cui, nella prospettiva difensiva del ricorrente, la causa di servizio fosse stata già accertata, prima della richiesta di parere all'UML di cui al

provvedimento giudiziale n. 108/2019. La parte appellante ha concluso, chiedendo di annullare e/o riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto, riconoscere il diritto dell'appellante al trattamento pensionistico privilegiato di 1^a categoria tab. A o, in subordine, di 2^a categoria tab. A a decorrere dalla data di collocamento in congedo, ovvero, in ulteriore subordine, rinviare la causa ad altro giudice di prime cure per il riesame della questione; con vittoria di spese.

L'Inps si è costituito il 24 ottobre 2023, deducendo che le argomentazioni di controparte non sono sufficienti a sovvertire la statuizione del Giudice di primo grado, in quanto l'appellante si sarebbe limitato a riproporre questioni già vagliate in primo grado e fatte oggetto di esame da parte del giudicante, il quale si è basato sulle risultanze esaurientemente espresse dall'organo peritale; l'appello sarebbe dunque inammissibile per violazione dell'art. 170 c.g.c., oltre che infondato nel merito; ha concluso quindi per l'inammissibilità del ricorso ovvero, laddove venga disattesa l'eccezione preliminare, per infondatezza della stessa, per la conferma integrale della sentenza impugnata; spese come per legge.

Il Comitato di verifica presso il Ministero dell'economia e delle finanze, si è costituito il 14 novembre 2023, rimarcando la carenza di legittimazione passiva, come già stabilito dal Giudice di primo grado, e l'inammissibilità dell'appello, concludendo per la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva e per l'inammissibilità dell'appello perché fondato su motivi di fatto in

contrasto con l'art. 170 c.g.c., con conferma della sentenza appellata.

Il Ministero della difesa non si è costituito in giudizio.

All'odierna udienza del 14 dicembre 2023, l'avvocato De Vizio e la dott.ssa Alimandi hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni rassegnate in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via preliminare, va rilevato che il Ministero dell'economia e delle finanze era stato estromesso dal giudizio in primo grado. La notificazione dell'appello eseguita nei confronti della stessa parte ha quindi l'effetto di mera *litis denuntiatio*, in quanto tra i motivi di appello non è stata proposta impugnazione alla predetta estromissione.

Ancora in via preliminare, va dichiarata la contumacia del Ministero della difesa, il quale, pur essendo stato evocato nel presente giudizio, non si è costituito.

Occorre vagliare infine, ancora in via preliminare, l'ammissibilità dell'appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui "nei giudizi in materia di pensioni, l'appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni". Nell'atto introduttivo del giudizio, l'odierno appellante ha messo in evidenza una applicazione della normativa di riferimento che conterrebbe opzioni interpretative ritenute, a suo

dire, in contrasto con la disciplina di legge vigente. Nei termini appena enunciati, la domanda giudiziale si presenta caratterizzata da asseriti errori di diritto, e, pertanto, l'appello è ammissibile.

Ciò posto, i motivi di impugnazione si presentano, complessivamente considerati, come una censura di motivazione contraddittoria e apparente verso la sentenza impugnata, che è l'unico profilo che consente la cognizione di questo Giudice d'appello in sede pensionistica, sulla base di quanto disposto dal vigente art. 170 c.g.c. e in precedenza dall'art. 1, comma 5, del d.l. n. 453 del 1993, convertito nella legge n. 19 del 1994, modificato dal d.l. n. 543 del 1996, convertito in legge n. 639 del 1996.

È d'uopo precisare che la sentenza n. 10/QM/2000 delle Sezioni Riunite aveva avuto modo di indicare che "il legislatore ha inteso parificare a questioni di fatto in tutti i loro possibili aspetti" le questioni relative a dipendenza, classifica o aggravamento di infermità, poiché già oggetto di "un procedimento fortemente garantistico" in sede amministrativa, sicché anche tali questioni possono essere dedotte in appello solo per mancanza o mera apparenza di motivazione. Secondo l'insegnamento del Giudice di legittimità, il vizio di omessa o insufficiente motivazione è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l'obiettiva carenza del procedimento logico che l'ha indotto, sulla base degli elementi

acquisiti, al suo convincimento; non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese e alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuito agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest'ultimo, teso ad ottenere una nuova pronuncia di fatto (Cass. SS.UU. n. 24148/2013).

L'appellante ha incentrato il proprio gravame sull'ipotesi che il Giudice di primo grado non avrebbe esaminato, valutato e motivato le risultanze degli atti di causa in maniera completa e adeguata ed ha assunto che si tratterebbe di fatti e risultanze tecniche documentali, dalle quali si trarrebbero gli elementi essenziali in punto di rilevanza delle infermità sofferte; nella prospettiva difensiva dell'appellante, le carenze motivazionali della sentenza impugnata dovrebbero portare ad una decisione di merito in sede di appello ovvero in subordine ad un rinvio al Giudice di primo grado.

Nel caso di specie, emerge dal contesto documentale, a pag. 2 del parere UML Salute del 10 gennaio 2020, che l'organo peritale non solo ha proceduto all'esame della documentazione, ma ha anche tenuto conto delle osservazioni formulate dal CTP, il quale aveva sottolineato il già avvenuto riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per alcune infermità ivi indicate; l'organo peritale, a fronte di tali indicazioni, ha tuttavia espresso il parere che le altre infermità denunciate dall'attuale appellante non fossero dipendenti da causa di servizio, né da concausa efficiente e determinante di

servizio, neppure sotto il profilo dell'aggravamento di affezione preesistente. In conseguenza del mancato cumulo di infermità, siccome non dipendenti da causa di servizio, l'organo peritale ha indicato quindi conclusivamente l'impossibilità di eventuale ascrivibilità tabellare delle infermità lamentate dall'attuale appellante.

Ciò premesso, atteso che la motivazione della sentenza impugnata trova coerente riscontro nell'esame degli atti, si reputa che le censure svolte dall'appellante sono infondate, in quanto volte ad inficiare la idoneità motivazionale della sentenza stessa e la sua completezza, al fine esclusivo di contestarne la decisione nel merito sul rigetto della pretesa pensionistica fatta valere e per giungere ad un riesame di questioni di fatto, contestando il convincimento del giudice che si è fondato motivatamente sulla condivisione di un parere dell'organo peritale, il cui esito è stato sfavorevole alla parte appellante. È da precisare che non configura violazione di legge, né carenza motivazionale, la eventuale non menzione di tutta la documentazione esaminata e/o degli atti che hanno concorso a formare, favorevolmente o sfavorevolmente all'interessato, il convincimento del giudicante, ovvero l'indicazione della loro influenza o ininfluenza a tal fine, rientrando nella discrezionalità espositiva del giudicante, anche per ragioni di economicità di giudizio, la limitazione in motivazione ai soli aspetti rilevanti per la decisione adottata.

Conclusivamente, in relazione a quanto già esposto - che si ritiene

peraltro assorbente dei profili esposti nel gravame che attengono al sindacato fattuale della vicenda, sottratto alla cognizione di questo giudice di appello - la sentenza impugnata è esente dalle violazioni di legge e dalle carenze motivazionali indicate nel gravame, in quanto la sentenza stessa risulta congruamente argomentata, oltre che esente da contraddittorietà. Escludendosi la sussistenza di una ipotesi di omessa pronuncia ovvero di apparente/omessa motivazione, i motivi di impugnazione sono quindi infondati.

Restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, le quali vengono ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonee a sostenere conclusioni di tipo diverso, l'appello va dunque respinto.

Le spese di difesa seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, stante la gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, respinge l'appello, iscritto al n. **60006** del registro di segreteria, proposto da *omissis* e conferma l'impugnata sentenza. Liquidando le spese in complessivi euro 1,500,00 (millecinquecento/00), di cui euro 1.000,00 (mille/00) oltre Iva, cpa e rimborso spese forfetarie, se dovuti, in favore dell'Inps ed euro 500,00 (cinquecento/00) in favore del Ministero dell'economia e delle finanze. Nulla per le spese di giudizio, stante

la natura previdenziale della controversia.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14 dicembre 2023.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Fabio Gaetano Galeffi

IL PRESIDENTE

f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 07/02/2024

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi